



Consiglio regionale

Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito), intende promuovere iniziative dirette a favorire la diffusione di programmi terapeutici per l'autocontrollo del diabete giovanile, rivolti a bambini ed adolescenti con diabete mellito.

Art. 2 (Oggetto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce, in conformità alle linee guida nazionali e internazionali codificate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché alle linee guida regionali, i soggiorni educativo-terapeutici ed i campi scuola, rivolti a bambini e adolescenti con diabete mellito.
2. La partecipazione ai soggiorni di cui al comma 1, nell'ambito del processo educativo del bambino e dell'adolescente con diabete mellito, è volta a:
 - a) promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete;
 - b) stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei familiari;
 - c) favorire il confronto con i coetanei e condividere i problemi di gestione quotidiani;
 - d) sviluppare il processo di autostima, di responsabilizzazione e il superamento di ogni sensazione di isolamento e di diversità.

Art. 3 (Tipologie)

1. I soggiorni educativo-terapeutici ed i campi scuola per bambini e adolescenti sono esperienze di soggiorno residenziali di breve periodo, durante i quali sono svolte attività pedagogiche, fisiche e ludico-ricreative ed è garantita una corretta educazione alimentare con assistenza infermieristica atta alla somministrazione dei farmaci e alla determinazione del tasso glicemico.
2. I programmi alternano momenti di informazione, di addestramento pratico, di lezioni strutturate su un programma predeterminato e adatto alle esigenze dei partecipanti, condotto da un team pediatrico di comprovata esperienza in diabetologia pediatrica, integrato da uno staff di animazione di adeguata capacità ed esperienza, anche per quel che riguarda gli aspetti della sicurezza nella pratica di ogni attività proposta ai partecipanti.
3. I campi scuola ed i soggiorni educativo-terapeutici sono organizzati con modalità specifiche diverse, in base ai differenti obiettivi da raggiungere (psico-pedagogici,

dietetico-nutrizionali, sportivi) e alle diverse fasce di età ed hanno una durata variabile, da due/tre giorni (soggiorno/week-end educativo) a cinque/dieci giorni (campo scuola).

Art. 4

(Partecipanti soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola)

1. Il gruppo di partecipanti adolescenti è composto da soggetti con diabete mellito di età compresa tra nove e diciotto anni, seguiti presso i centri di diabetologia pediatrica della regione. Non è prevista la presenza dei genitori.
2. Il gruppo di partecipanti bambini è composto da soggetti di età inferiore ai nove anni, seguiti presso i centri di diabetologia pediatrica della regione. È prevista la presenza di un genitore o di un adulto con responsabilità genitoriale.
3. Per centri di diabetologia pediatrica della regione si intendono i centri Spot, definiti dalla rete diabetologica pediatrica, coordinati dal Centro di riferimento regionale, definito Centro Hub, di Chieti.

Art. 5

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale competente in materia di Lavoro-Sociale, approva annualmente il programma di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola e si avvale dell'Associazione di pazienti diabetici pediatrici riconosciuta dalla Regione Abruzzo, maggiormente rappresentativa, per la completa organizzazione, per la realizzazione degli stessi soggiorni educativi e dei campi scuola, con il coinvolgimento e la supervisione del Servizio regionale di Diabetologia Pediatrica (Centro HUB), per la definizione e la gestione degli aspetti gestionali, clinico-assistenziali e psico-educativi.
2. La Regione, per lo svolgimento dei soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola, può concedere contributi alla Associazione di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dall'articolo 8 e con le modalità stabilite dal programma di cui al comma 1.

Art. 6

(Modalità organizzative)

1. Le modalità di organizzazione e gestione dei soggiorni educativo-terapeutici e dei campi scuola fanno riferimento alle linee guida nazionali prodotte dal gruppo di studio diabete della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP), a cui si rimanda per gli aspetti specifici.
2. Al personale sanitario dipendente che partecipa al campo, come riconoscimento della peculiarità e della specializzazione dell'intervento e in considerazione del servizio 24 ore su 24, richiesto fuori sede di lavoro ordinario ed in condizioni di disagio operativo, è riconosciuto l'orario di servizio svolto e sono corrisposte le indennità previste dai contratti vigenti per i diversi profili professionali.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire lo svolgimento di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nel periodo estivo dell'annualità 2023,

si prescinde dall'approvazione del programma di cui all'articolo 5, comma 1 e, conseguentemente, il Dipartimento competente è autorizzato al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, stimati per l'anno 2023 nell'importo massimo di euro 30.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Interventi realizzazione soggiorni educativo-terapeutici bambini ed adolescenti con diabete mellito", istituito nello stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 1.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023, è apportata, per l'effetto, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 01, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Interventi realizzazione soggiorni educativo-terapeutici bambini ed adolescenti con diabete mellito" per euro 30.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categ. 02, capitolo 35026/10 (Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari) – C. Resp. DPH, per euro 30.000,00.
3. Il Dipartimento regionale competente in materia di Lavoro-Sociale adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare la variazione di cui al comma 2, anche senza l'assenso da parte del Centro di responsabilità DPH, titolare delle risorse regionali individuate per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge, in quanto le maggiori entrate di cui al comma 2, lettera b), utilizzate ai fini della predetta copertura, sono già state accertate e riscosse.
5. Per gli anni successivi al 2023, trattandosi di spesa continuativa non obbligatoria, si rinvia alla legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 92/4 del 3.8.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/